

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

VENERDÌ 2 APRILE 1971

(56^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (879-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* Pag. 570, 571
DEL NERO 571
FABIANI 571

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Concessione di contributi straordinari alla Fondazione "Opera campana dei Caduti" di Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del Castello ove ha sede il Museo di guerra » (1566):

PRESIDENTE 568
DALVIT, *relatore* 568
PUCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 568

Discussione e approvazione:

« Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa, per tale pensione di reversibilità » (1569) (D'iniziativa del deputato Monaco) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 569, 570
SCHIAVONE, *relatore* 570

La seduta ha inizio alle ore 16,10.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bermani, Bisori, Caleffi, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Gianquinto, Illuminati, Mazzaroli, Murmura, Palumbo, Perna, Righetti, Schiavone, Tesaurò, Treu e Volgger.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Vignola è sostituito dal senatore Ferri.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.

R I G H E T T I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Concessione di contributi straordinari alla Fondazione " Opera campana dei Caduti " di Rovereto, per la sistemazione della campana e al comune di Rovereto, per il ripristino del Castello ove ha sede il Museo di guerra » (1566)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi straordinari alla Fondazione " Opera campana dei Caduti " di Rovereto, per la sistemazione della campana e al comune di Rovereto, per il ripristino del castello ove ha sede il museo di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D A L V I T , *relatore.* Onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione, di cui raccomando l'approvazione, non ha bisogno di particolare illustrazione.

Come sapete, nel 1925 don Antonio Rosaro ideò, e realizzò, la campana dei Caduti di Rovereto, denominata « Maria Dolens », per onorare i Caduti di tutte le guerre e di tutte le Nazioni del mondo con quotidiani rintocchi, al fine di conservare alla memoria delle genti il doloroso ricordo delle stragi belliche e di diffondere il sentimento della fratellanza umana in Italia e all'estero con opportune iniziative.

La campana, fusa originariamente nel bronzo di cannoni appartenenti a tutte le Nazioni che presero parte alla prima guerra mondiale e, in seguito a rottura, recentemente rifusa, pesa 226 quintali; essa è l'unica di tale mole che in Europa suoni a distesa. Per provvedere alle spese occorrenti per la sua definitiva sistemazione su apposito monumento, per la cui progettazione fu indetto pubblico concorso, il Presidente del Consiglio, onorevole Colombo, di con-

certo col ministro delle finanze Preti e col ministro del tesoro Ferrari-Aggradi, ha predisposto il disegno di legge in discussione.

L'articolo 1 del provvedimento autorizza la concessione di un contributo straordinario di 200 milioni di lire a favore della fondazione « Opera campana dei Caduti » con sede in Rovereto, a cui è stata conferita la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1968, n. 205; inoltre, lo stesso articolo 1 autorizza la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni a favore del comune di Rovereto per le opere di ripristino del Castello, ove ha sede il museo di guerra.

L'articolo 2 stabilisce che tutti gli atti e i contratti stipulati dagli enti interessati per le finalità del provvedimento vadano esenti da tributi diretti e indiretti, erariali e locali.

L'articolo 3, infine, provvede alla copertura dell'onere con l'accantonamento appositamente costituito, sul fondo globale del bilancio dell'anno finanziario 1969, con la legge di variazione del bilancio 4 luglio 1970, n. 458. Faccio però presente che la Commissione finanze e tesoro ha suggerito di integrare il testo dell'articolo con l'esplicita menzione che all'onere di cui trattasi si provvede in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, utilizzandosi gli accantonamenti del fondo globale oltre l'esercizio successivo a quello in cui si è effettuato lo stanziamento. Propongo pertanto un emendamento in tal senso, invitando gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge con la lieve modificazione che ho indicato.

P R E S I D E N T E . Credo che non vi siano opposizioni e che si possa approvare senz'altro il provvedimento.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo non ha nulla da eccepire sulla modifica suggerita all'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per le spese necessarie alla sistemazione della campana dei Caduti di Rovereto è autorizzata la concessione a favore della fondazione « Opera campana dei Caduti », con sede in Rovereto, di un contributo straordinario di lire 200.000.000.

Per le opere necessarie al ripristino del Castello ove ha sede il Museo di guerra di Rovereto è autorizzata la concessione, a favore del comune di Rovereto, di un contributo straordinario di lire 50.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

Tutti gli atti ed i contratti stipulati per il raggiungimento delle finalità suddette sono esenti da ogni tributo diretto ed indiretto, erariale e locale.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad inserire, al primo comma, dopo le parole « si provvede », le altre: « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa, per tale pensione di reversibilità » (1569), d'iniziativa del deputato Monaco (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Monaco: « Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa, per tale pensione di reversibilità », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per aver intrapreso un lavoro autonomo, possono optare, entro 30 giorni dalla cessazione della attività lavorativa, per la pensione di reversibilità di cui già godevano in virtù del citato articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività lavorativa alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono esercitare la facoltà di opzione entro sei mesi dalla stessa data.

SCHIAVONE, *relatore*. Il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole deputato Monaco, che è stato approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 18 febbraio 1971, merita senz'altro di ricevere anche la nostra approvazione, trattandosi di un equo provvedimento in favore dei ciechi civili.

I cittadini privi della vista orfani di dipendenti dello Stato, in quanto invalidi e sprovvisti di reddito, in base alle leggi vigenti hanno diritto alla pensione di reversibilità, il cui ammontare in molti casi può risultare superiore alla pensione maturata in conseguenza del proprio rapporto di lavoro. Ciò accade perchè spesso i ciechi vengono occupati in età molto avanzata, sia per le esigenze di qualificazione professionale, che sono differenziate, e sia perchè non è da molto tempo che esiste una legislazione sul collocamento obbligatorio concernente in particolare i centralinisti e i massofisioterapisti ciechi, per i quali il limite massimo di età è di 50 anni. Pertanto il periodo di occupazione in molti casi è breve e quindi appena sufficiente per fruire del trattamento minimo di pensione alla cessazione del rapporto di lavoro: ne deriva che le disposizioni sulla qualificazione professionale e sul recupero lavorativo e sociale dei ciechi civili restano spesso inoperanti, perchè il più delle volte gli interessati preferiscono la pensione di reversibilità, che offre prospettive di maggiore tranquillità economica, anche se ciò reca loro pregiudizio sotto il profilo morale e dell'interesse generale.

Il disegno di legge in esame tende ad ovviare a tali inconvenienti e alle situazioni di disagio e di sperequazione che si verificano, riconoscendo ai lavoratori ciechi, alla cessazione dal servizio, la facoltà di optare per la pensione di reversibilità, alla quale non avrebbero, secondo le norme attualmente vigenti, diritto per il fatto di essere stati collocati al lavoro e di godere di un reddito superiore al limite consentito.

Raccomando pertanto l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265** » (879-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

In sostituzione del relatore, senatore Pennacchio, assente per altri impegni parlamentari, se no si fanno osservazioni, svolgerò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Approvando il provvedimento nella seduta del 10 dicembre 1969, la nostra Commissione aveva stabilito che una parte degli emolumenti indicati nell'articolo 42 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dovesse andare, anzichè agli ufficiali sanitari, ai loro coadiutori; senonchè la Camera dei deputati ha verificato che in alcune situazioni mancano i coadiutori e quindi ha modificato il provvedimento precisando che, laddove non vi sono coadiutori, la parte dei compensi che ad essi sarebbe spettata, sia destinata agli ufficiali sanitari; ha stabilito inoltre come, negli altri casi, deve avvenire la ripartizione dei proventi tra l'ufficiale sanitario e il personale tecnico-sanitario coadiuvante, stabilendo una percentuale che varia a seconda della popolazione dei comuni o dei consorzi. Una modificazione for-

male è stata poi apportata anche all'articolo 2.

Sono evidenti la fondatezza e l'opportunità delle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento al provvedimento in discussione: propongo pertanto alla Commissione di accoglierle senza indugi.

D E L N E R O . Sono d'accordo. In sostanza il principio da noi stabilito circa la devoluzione di una parte degli emolumenti di cui trattasi al personale tecnico-sanitario, ove esistano i coadiutori, rimane fermo.

F A B I A N I . Anch'io sono d'accordo. La Camera dei deputati ha deciso in modo giusto ed opportuno, variando la percentuale che va ai coadiutori in proporzione del numero degli abitanti perchè, quanto più grandi sono i comuni o i consorzi, tanto più numerosi sono i coadiutori.

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

L'articolo 43 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse dal Comune per i compensi indicati nell'articolo precedente sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale sanitario.

La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico-sanitario predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria.

Le somme che eccedono la metà dell'ammontare annuo dello stipendio dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal Comune per gli scopi di cui al primo comma.

Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al Comune, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio; accertamenti sulla usabilità di tombe private; iniezioni conservative e condizionamenti di salme.

La ripartizione tra l'ufficiale sanitario ed il personale tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, è fissata nel modo seguente:

Comuni o Consorzi fino a 20.000 abitanti: 90 per cento all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: 35 per cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 1.500.001 a 2.000.000 di abitanti: 20 per cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi oltre i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori.

Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esso attribuibile spetta all'ufficiale sanitario.

La ripartizione nell'ambito dei collaboratori sarà fatta dal Comune o Consorzio su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i sindacati di categoria ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del Comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dell'orario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termine alle ore 16,30.